

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
ALL RISK PROPERTY**

La presente polizza è stipulata tra

**AZIENDA OSPEDALIERA
PAPA GIOVANNI XXIII**

**Piazza Oms 1
24127 Bergamo
C.F. /P.IVA 00837210160**

e

Decorrenza ore 24.00 del
Scadenza ore 24.00 del

30.06.2013
31.12.2016

Scadenza annuale: 31.12



SOMMARIO

1. **Partite e somme assicurate - Descrizione del rischio**
2. **Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti**
3. **Definizioni**
4. **Condizioni Generali di Assicurazione**
5. **Oggetto dell'Assicurazione – Copertura ed esclusioni**
6. **Norme relative all'Assicurazione All risk**
7. **Clausole generali**
8. **Garanzie operanti / Condizioni operanti**
9. **Sezione furto**
10. **Sezione elettronica**



AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII

1. PARTITE E SOMME ASSICURATE – DESCRIZIONE DEL RISCHIO

PARTITE ASSICURATE

Partita	Descrizione	Somme assicurate	Tasso lordo %	Premio lordo annuo
1	Fabbricati	€ 337.788.000,00		
2	Contenuto (Contenuto /macchinario / impianti /merci)	€ 107.434.573,00		
3	Rischio Locativo	€ 1.000.000,00		
4	Ricorso terzi	€ 5.000.000,00		
5	Spese demolizione e sgombero (in aggiunta a quanto previsto all'art. 8.4)	€ 500.000,00		
6	Danni da furto	€ 120.000,00		
7	Danni alle apparecchiature elettroniche	€ 1.000.000,00		

Le somme assicurate alle partite 4, 5, 6 e 7 sono assicurate a primo rischio assoluto, ossia senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del codice civile.

Art. 2 – Attività e caratteristiche del rischio

(a titolo esemplificativo ma non limitativo)

A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l'obbligo di assicurare per il Contraente, la presente polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dalla Contraente salvo solo quanto espressamente escluso.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto". Resta inteso che per l'individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti della Contraente.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici e simili.

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.

Si precisa che relativamente alla partita "Fabbricati," per quanto riguarda la sede di Bergamo di Largo Barozzi n°1 si intende assicurato unicamente l'edificio denominato "casa rossa".

Il contenuto si intende garantito anche se posto all'aperto e/o a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.



AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII


2. LIMITI DI INDENNIZZO - FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

Si conviene che per le singole garanzie sotto riportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.

In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro, importo superiore ad € 100.000.000,00.

SEZIONE INCENDIO

GARANZIA PRESTATATA	LIMITE DI INDENNIZZO	SCOPERTO E/O FRANCHIGIA
Acqua condotta	€ 500.000,00 per sinistro e per anno	€ 1.000,00 per evento
Spese ricerca riparazione rotture	€ 50.000,00 per sinistro e per anno	€ 250,00 per evento
Fenomeno elettrico	€ 200.000,00 per sinistro e per anno	€ 1.000,00 per evento
Spese di rimozione e Ricollocamento	5% del danno indennizzabile per sinistro	Nessuno
Monete, biglietti di banca e simili	€ 150.000,00 per sinistro e per anno	Nessuno
Costi di progettazione e oneri di urbanizzazione/ordinanza di Autorità	5% del danno indennizzabile per sinistro col massimo di € 150.000,00	Nessuno
Onorari Periti	5% dell'indennizzo dovuto ai termini di polizza con il massimo di € 100.000,00 per sinistro	Nessuno
Onorari architetti, ingegneri e consulenti	€ 25.000,00 per sinistro e per anno	Nessuno
Disegni, modelli e simili	€ 250.000,00 per sinistro e per anno	Nessuno
Quadri, dipinti, arazzi, statue, tappeti, collezioni	€ 250.000,00 per sinistro e per anno con il limite di € 25.000,00 per singola opera	Nessuno
Guasti alle macchine	€ 500.000,00 per sinistro e per anno	Scoperto 10%, min. € 2.500,00, max € 20.000,00
Contenuto/macchinario presso terzi	€ 300.000,00 per sinistro e per anno	Nessuno
Eventi Atmosferici	70% delle somme assicurate	€ 5.000,00 per evento
Sovraccarico Neve	€ 10.000.000,00 per sinistro e per anno	€ 1.500,00 per evento
Gelo	€ 250.000,00 per sinistro e per anno	€ 500,00 per evento
Collasso strutturale	€ 1.000.000,00 per sinistro e per anno	Scoperto 10% con il minimo di € 5.000,00
Eventi socio – politici	70% delle somme assicurate	€ 1.000,00 per evento
Terrorismo / Sabotaggio	€ 10.000.000,00 per sinistro e per anno	€ 1.000,00 per evento
Spese extra	€ 300.000,00 per sinistro e per anno	Nessuno
Merci in refrigerazione	€ 300.000,00 per sinistro e per anno	€ 2.000,00 per sinistro
Perdita pigioni	€ 100.000,00 per sinistro e per anno	Nessuno
Inondazioni Alluvioni	50% delle somme assicurate	€ 25.000,00 per evento
Allagamenti	€ 10.000.000,00 per sinistro e per anno	€ 25.000,00 per evento
Terremoto	50% delle somme assicurate	€ 25.000,00 per evento
Grandine	€ 150.000,00 per sinistro e per anno	€ 1.000,00 per evento
Dispersione liquidi	€ 50.000,00 per sinistro e per anno	€ 1.000,00 per evento
Differenziale storico artistico	€ 250.000,00 per sinistro e per anno	€ 2.500,00 per evento
Acqua piovana	€ 250.000,00 per sinistro e per anno	€ 1.000,00 per evento
Ricostruzioni Archivi	€ 200.000,00 per sinistro e per anno	€ 1.000,00 per evento
Rottura Cristalli	€ 100.000,00 per sinistro e per anno	€ 500,00 per evento



AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII

SEZIONE FURTO

Le somme assicurate sono a primo rischio assoluto, ossia senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del codice civile.

GARANZIA PRESTATATA	LIMITE DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA / SCOPERTO
Danni da furto Contenuto generico (esclusi sistemi, impianti ed apparecchiature elettroniche – mobili e fissi) (art. 9.1)	Vedi Partita 6	€ 250,00 per sinistro
Danni da furto a quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, tappeti (art. 9.1)	€ 25.000,00 per singola opera e € 50.000,00 per anno	€ 250,00 per sinistro
Danni da furto di stupefacenti (art. 9.1)	€ 25.000,00 per anno	€ 500,00 per sinistro
Danni da furto a valori all'interno dei locali, in cassaforte (art. 9.3)	€ 30.000,00 per anno	€ 250,00 per sinistro
Danni da furto a valori nei locali fuori dalle casseforti (art. 9.3)	€ 10.000,00 per anno	€ 500,00 per sinistro
Danni da furto a valori all'esterno dei locali (portavalori) (art. 9.3)	€ 5.000,00 per anno	€ 500,00 per sinistro
Guasti ladri (art. 9.1)	€ 15.000,00 per sinistro e per anno	nessuna
Atti vandalici da furto (art. 9.1)	€ 20.000,00 per sinistro e per anno	nessuna
Cose di Terzi in genere (effetti personali dei Dipendenti, Collaboratori, Ospiti, Degenti, Pazienti, accompagnatori e visitatori)	€ 10.000,00 per sinistro e per anno	nessuna

SEZIONE ELETTRONICA

Le somme assicurate sono a primo rischio assoluto, ossia senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del codice civile.

GARANZIA PRESTATATA	LIMITE DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA / SCOPERTO
Sistemi impianti ed apparecchiature elettroniche ed elettromedicali	Vedi Partita 7	€ 500,00
Furto e rapina	€ 100.000,00 per sinistro/anno	€ 500,00
Supporto dati	€ 100.000,00 per sinistro/anno	Scoperto 10% dell'indennizzo minimo € 500,00
Maggiori costi	€ 250.000,00 per sinistro/anno	€ 2.500,00 per sinistro
Programmi in licenza d'uso	€ 200.000,00 per sinistro/anno	€ 500,00
Apparecchi impiego mobile	€ 100.000,00 per sinistro/anno	Scoperto 10% dell'indennizzo minimo € 500,00




AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII

3. DEFINIZIONI


Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

DEFINIZIONI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE	
Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Contraente	il soggetto che stipula l'assicurazione
Broker	Marsh S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Franchigia	la somma stabilita contrattualmente che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato e che viene dedotta dall'ammontare del danno liquidabile
Indennizzo	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Danno liquidabile	Danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo
Polizza	il documento che prova l'assicurazione
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società
Scoperto	la parte dell'ammontare del danno che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato, espressa in percentuale sul danno liquidabile
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Società	l'impresa assicuratrice
DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE ALL RISK	
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio
Fabbricati	<p>Per fabbricati si intendono tutte le costruzioni di qualunque natura esse siano e qualunque destinazione esse abbiano, complete o in corso di costruzione, con i relativi fissi ed infissi, e tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione fra i vari corpi, oltre a tutto quanto non è compreso nella definizione <i>macchinario</i> e <i>merce</i>, comprese le fondazioni, gli impianti idrosanitari, impianti elettrici fissi, fabbricati e impianti elettrici fissi costituenti la cabina elettrica, impianti TVCC; impianti elettrici per forza motrice ed illuminazione, impianti di energia termica, impianti di riscaldamento e condizionamento, impianti idrici ed anti-incendio, impianto fotovoltaico; la pavimentazione, le recinzioni, le strade, i piazzali, le fognature ed eventuali superfici e/o strutture di atterraggio e/o attracco, nonché le quote relative ai fabbricati costituenti proprietà comune in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà.</p> <p>Sono compresi nei fabbricati anche eventuali beni in leasing (a condizione che i relativi valori siano compresi nelle somme assicurate), salve le porzioni che eventualmente risultassero già coperte da assicurazione.</p> <p>Sono inoltre compresi fabbricati, complessi di fabbricati e/o immobili in genere, comunque costruiti ed elevati fuori terra, loro parti e/o accessori o pertinenze aventi interesse storico, artistico, architettonico o di particolare pregio, adibiti ad usi civili, artistici e religiosi o altre attività compatibili per caratteristiche e/o destinazione.</p> <p>Detti enti presentano o possono presentare particolarità architettoniche ed abbellimenti di vario tipo caratterizzanti tali entità immobiliari ed in particolare, a titolo esemplificativo e non limitativo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. monumenti, statue, colonne, cancelli, recinzioni;2. affreschi, stucchi, fregi, ornamenti, tinteggi, tappezzerie e simili;3. fissi, infissi e serramenti d'epoca;4. parquet, moquette, mosaici;

6

AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII

	<p>abbellimenti e particolarità architettoniche in genere costituenti un insieme con i fabbricati, anche se separati o diversamente situati, ma funzionali all'immobile di riferimento.</p>
<p>Contenuto (Contenuto/ macchinario / impianti /merci)</p>	<p>Per contenuto/macchinario/impianti/merci si intendono macchine, meccanismi, apparecchi (comprese tutte le parti ed opere murarie che siano loro naturale complemento), impianti, attrezzature, utensili, trasmissioni, condutture, tubazioni, cisterne, serbatoi e vasche e comunque tutti gli impianti non fissi relativi ai singoli fabbricati e capannoni, sollevamento, trasporto, peso e misura, impianti ed attrezzature che riguardano le attività principali, complementari ed accessorie, i suoi servizi generali e particolari, comprese le scorte che siano riferibili a detti impianti ed attrezzature ed i pezzi di ricambio, tabelloni pubblicitari elettronici posti anche all'aperto; impianti di terzi ed impianti di video-sorveglianza che possono essere utilizzati anche all'aperto; impianti vari ed ausiliari (impianto telefonico, ascensori, impianto per apertura cancelli con comandi a distanza e relativi sistemi di sicurezza).</p> <p>Sono pure compresi locomotori ed altri mezzi di locomozione non iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Assicurato.</p> <p>Con la medesima definizione si intendono: mobili, attrezzi, impianti, arredi, dotazioni varie, libri e ogni altra pubblicazione di carattere scientifico, quadri, oggetti d'arte o di antiquariato in genere, fatto salvo le opere d'arte già assicurate in apposita polizza all risk opere d'arte; il contenuto tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova ed esperienza, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni, nonché beni ed effetti personali di dipendenti, fornitori, pazienti, accompagnatori, visitatori. Sostanze organiche e di origine umana tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sangue, plasma, cellule staminali, prodotti farmaceutici e galenici, gli stupefacenti, merci in genere, incluse derrate alimentari e quant'altro anche se non espressamente menzionato necessari all'Assicurato per l'espletamento della propria attività; sono comprese le merci speciali e gli infiammabili.</p> <p>Apparecchiature elettroniche intendendosi per tali sistemi per l'elaborazione elettronica dei dati e relativi supporti ed accessori, computer, fotocopiatrici, macchine per scrivere e per calcolo elettroniche, centralini telefonici, impianti telex e telefax, impianti di prevenzione e di allarme ed in genere ogni altra macchina inerente l'attività svolta;</p> <p>apparecchiature elettromedicali intendendosi per tali: tutti gli impianti, attrezzature, apparecchiature elettriche ed elettroniche ospedaliere, mediche, scientifiche anche ad impiego mobile e comunque utilizzate dall'Assicurato per l'esercizio dell'attività sanitaria, terapeutica, diagnostica anche se di proprietà di Terzi.</p> <p>Il tutto ovunque nell'ambito del rischio, sia all'aperto che al coperto e/o su mezzi di trasporto.</p> <p>Il contenuto si intende di proprietà, in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato o tale per cui l'Assicurato abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di Terzi.</p> <p>Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita contenuto/macchinario/impianti/merci.</p>
<p>Guasti macchine</p>	<p>Tutti i danni derivanti al macchinario, alle attrezzature ed agli impianti, anche di servizio, da rotture e/o guasti originati da cause interne, errori di manovra, errata manipolazione, fenomeni elettrici, elettronici e simili. Sono esclusi i danni causati da incendio, esplosione e scoppio.</p>
<p>Esplosivi</p>	<p>Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: a contatto con l'aria o con l'acqua a condizioni normali danno luogo ad esplosione; per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n° 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A</p>
<p>Infiammabili</p>	<p>Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili "esplosivi" che rispondono alle seguenti caratteristiche: Tipo A gas combustibili; liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21° C; sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili.</p>



AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII


	<p>sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'inflammiano.</p> <p>Tipo B liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21° C e inferiore a 55° C.</p> <p>Tipo C liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55° C e inferiore a 100° C; ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.</p> <p>Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17-12-1977 – allegato B.</p> <p>Si conviene la seguente equivalenza: 10 kg di infiammabili di tipo A equivalgono a 100 kg di infiammabili di tipo B o a 400 kg di infiammabili di tipo C.</p>
Valori	Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.
Incombustibilità	Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Tetto - copertura - solai	<p>Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene);</p> <p>Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti coibentazioni soffittature e rivestimenti;</p> <p>Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.</p>
Danno consequenziale	Successione di avvenimenti conseguenti ad eventi non esclusi dalla presente polizza, che provochi danni materiali e diretti in genere ad enti assicurati



AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII


4. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 4.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.
Art. 4.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	<p>L'Assicurato è tenuto a pagare, presso la Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, alle rispettive scadenze il premio stabilito nella polizza medesima.</p> <p>L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.</p> <p>A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 c.c. le garanzie saranno valide anche se il premio anticipato relativo sia stato corrisposto entro 60 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza.</p> <p>Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 60 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.</p> <p>Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.</p> <p>Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.</p> <p>Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.</p>
Art. 4.2 bis Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010	<p>La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.</p> <p>Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.</p> <p>L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.</p> <p>La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.</p> <p>Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.</p>
Art. 4.3 Modifiche dell'assicurazione	Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.



AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII

<p>Art. 4.4 - Aggravamento del rischio</p>	<p>Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata o telex, di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Cod. Civ..</p>
<p>Art. 4.5 Diminuzione del rischio</p>	<p>Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 Cod. Civ.. e rinuncia al relativo diritto di recesso.</p>
<p>Art. 4.6 Recesso in caso di sinistro</p>	<p>Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere, con preavviso di 180 (centottanta) giorni, dalla presente polizza. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.</p>
<p>Art. 4.7 Durata del contratto</p>	<p>Il contratto ha la durata indicata in frontespizio (tre anni e sei mesi) e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Al Contraente è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale (prima scadenza 31.12.2014) con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza . Il Contraente ha la facoltà altresì ove lo ritenga conveniente di richiedere il rinnovo del contratto, per una durata massima di tre anni con preavviso di almeno tre mesi dalla scadenza. E' inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.</p>
<p>Art. 4.8 Oneri fiscali</p>	<p>Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.</p>
<p>Art. 4.9 Rinvio alle norme di legge</p>	<p>Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.</p>
<p>Art. 4.10 Regolazione premio</p>	<p>In relazione alle variazioni, attive e passive, previste dall'art. 7.18 della presente polizza, la somma assicurata alle Partite 1, 2 e 3 della presente polizza sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:</p> <p>a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 120 (centoventi) giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere; 2. sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso. <p>b) per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato, che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.</p> <p>Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice, ritenuta corretta, di regolazione emessa dalla Società. Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice, ritenuta corretta, di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.</p> <p>Si conviene tra le Parti che l'inserimento di cespiti immobiliari di valore superiore ad € 15.000.000,00 (quindicimilioni) è soggetto a preventiva comunicazione da parte dell'Assicurato.</p>




AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII

5. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – COPERTURA ED ESCLUSIONI

<p>Art. 5.1 Oggetto dell'Assicurazione</p>	<p>La Società indennizza tutti i danni materiali, perdite e/o deterioramenti, sia diretti che "conseguenziali", causati agli enti assicurati, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso dall'art. 5.2 Esclusioni, anche se determinati con colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali, o dei Soci a responsabilità illimitata. Sono parificati ai danni materiali i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.</p>
<p>Art. 5.2 Esclusioni</p>	<p>La Società non è obbligata unicamente a risarcire i danni causati da:</p> <p>a) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;</p> <p>b) atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato, inondazioni, alluvioni, allagamenti; terremoti, crollo e collasso strutturale, eruzioni vulcaniche, bradisismo maremoti, franamenti, cedimenti, smottamenti, valanghe, slavine, frane;</p> <p>c) esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;</p> <p>d) dolo del Contraente e/o dell'Assicurato e dei Soci a responsabilità illimitata e degli Amministratori;</p> <p>e) graduale deterioramento per effetto di: siccità, umidità atmosferica, corrosione, ruggine; a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento causato da un evento non escluso;</p> <p>f) infedeltà dei dipendenti; appropriazione indebita; smarrimento; saccheggio; ammanchi e/o sparizioni di merci riscontrati/e nel corso di inventari; N.B.: ai fini del presente paragrafo, per <i>infedeltà dipendenti</i> si intende il furto e/o appropriazione indebita attuato da dipendenti e/o con la loro complicità;</p> <p>g) perdite di mercato;</p> <p>h) danni indiretti di qualsiasi natura;</p> <p>i) trasporto delle cose assicurate all'esterno di aree private;</p> <p>j) inquinamento di aria, acqua, suolo.</p> <p>La presente polizza non copre inoltre i danni di:</p> <p>k) deperimento, usura, logorio causati da naturale uso o funzionamento;</p> <p>l) errori di lavorazione nel caso in cui essi influiscano direttamente o indirettamente sulle qualità, quantità, titolo o colore delle merci in produzione o già prodotte. Non è peraltro esclusa l'autocombustione e/o fermentazione;</p> <p>m) lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione di macchinari, salvo per quanto coperto nell'ambito della condizione "Innovazioni nel Rischio" di cui all'art. 8.9 (e fino a concorrenza del relativo limite di indennizzo). Non sono in ogni caso esclusi (e non saranno pertanto limitati dal limite di indennizzo suddetto) né i danni da incendio, esplosione, scoppio, né altri danni non direttamente ed esclusivamente causati dai lavori di costruzione, montaggio, revisione;</p> <p>n) normale assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti;</p> <p>o) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e/o macchinari assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalle condizioni "Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro" di cui all'art. 8.4 e "Oneri di urbanizzazione – ordinanze di Autorità" di cui all'art.8.7;</p> <p>p) errori di progettazione, uso di merci o macchinari difettosi, omissione di manovra o controlli, sospensione volontaria del lavoro da parte dei lavoratori;</p> <p>q) per i quali deve rispondere per legge e/o per contratto il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;</p> <p>r) a tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi alle altre parti delle cose assicurate;</p> <p>s) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate</p>

AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII

	<p>dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;</p> <p>t) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;</p> <p>u) imputabili a variazione di tensione della rete a monte degli enti assicurati, salvo che gli stessi siano alimentati con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione.</p> <p>Tutto quanto sopra (punti da a <i>usque</i> u), salvo che provocati da un altro evento non altrimenti escluso e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente polizza, e in tale ultimo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.</p>
<p>Art. 5.3 Beni esclusi</p>	<ul style="list-style-type: none">a) Gioielli, pietre e metalli preziosi per la quota di valore eccedente €. 2.500,00 per singolo oggetto;b) beni aventi valore storico o artistico per la quota di valore eccedente €. 25.000,00 per singolo oggetto;c) il valore del terreno;d) strade, ponti esterni ai fabbricati assicurati, se non espressamente indicati in polizza;e) mezzi di locomozione iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Assicurato;f) enti all'aperto non per naturale destinazione, tranne quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni;g) enti per i quali esista separata assicurazione stipulata dall'assicurato e/o da terzi a seguito di obblighi derivanti da legge o da contratto con l'Assicurato;h) boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;i) aeromobili e natanti, veicoli terrestri iscritta al P.R.A.;j) baracche esclusivamente di legno o plastica e quanto in esse contenuto;k) apparecchiature e beni in leasing, qualora già assicurati dal fornitore per le garanzie presenti nella presente polizza.



AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII

6. NORME RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE ALL RISK

Art. 6.1 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	<p>Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.</p> <p>Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.</p> <p>L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.</p> <p>L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.</p>
Art. 6.2 Ispezione delle cose assicurate	<p>La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.</p>
Art. 6.3 Obblighi in caso di sinistro	<p>In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:</p> <p>a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 1914 Cod.Civ.;</p> <p>b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 Cod. Civ. .</p> <p>L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Cod. Civ. .</p> <p>Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:</p> <p>c) fare, nei 15 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità competente del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;</p> <p>d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno, senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;</p> <p>e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.</p> <p>L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.</p>
Art. 6.4 Esagerazione dolosa del danno	<p>Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.</p>
Art. 6.5 Procedura per la valutazione del danno	<p>L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:</p> <p>a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;</p> <p>oppure, a richiesta di una delle Parti</p> <p>b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.</p> <p>Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.</p> <p>Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.</p> <p>Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.</p>

AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII

<p>Art. 6.6 Mandato dei periti</p>	<p>I Periti devono:</p> <p>a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;</p> <p>b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. "Obblighi in caso di sinistro";</p> <p>c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione dell'Art. 4.7 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";</p> <p>d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.</p> <p>Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. "Procedura per la valutazione del danno" lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.</p> <p>I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.</p> <p>La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.</p> <p>I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.</p>
<p>Art. 6.7 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno</p>	<p>Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte- avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:</p> <p>I – Fabbricati - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante.</p> <p>II - Macchinari, impianti, attrezzature, arredamento - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, eguali od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.</p> <p>III – Merci - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.</p> <p>L'ammontare del danno si determina:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i fabbricati – applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, con esclusione delle spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro, e deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi; nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, la Società pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro un anno dalla data di accettazione della liquidazione; • per macchinari, impianti, attrezzature, arredamento e merci (punti II e III) - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.
<p>Art. 6.8 Assicurazione parziale</p>	<p>Se dalle stime fatte secondo le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.</p>


AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII

Art. 6.9 Assicurazioni presso diversi Assicuratori	<p>Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.</p> <p>Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.</p>
Art. 6.10 Limite massimo dell'indennizzo	Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Cod. Civ., a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 6.11 Pagamento dell'indennizzo	<p>Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di liquidazione o della data del verbale definitivo di perizia, sempre che non sia stata fatta opposizione.</p> <p>Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. 5.2 "Esclusioni" lettera d).</p>

AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII

7. CLAUSOLE GENERALI

Art. 7.1 Parificazione danni	Fermo quanto stabilito dall'Art. 5.1 "Oggetto dell'assicurazione" e ad integrazione dello stesso, sono parificati ai danni assicurati oltre i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità, anche quelli non consideratamente prodotti dal Contraente, dall'Assicurato o da Terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso garantito
Art. 7.2 Buona fede	A parziale deroga degli Artt. 4.1 e 4.4 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" e "Aggravamento del rischio", la mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comportano decadenza del diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. In tal caso la Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art. 7.3 Indennizzo in mancanza di chiusura istruttoria	A parziale deroga dell'Art. 6.11 "Pagamento dell'indennizzo", l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo o di anticipi anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria, purché presenti fideiussione bancaria, di gradimento alla Società, con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali qualora dal certificato di chiusura dell'istruttoria, o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto all'indennizzo.
Art. 7.4 Deroga proporzionale	A parziale deroga dell'Art. 6.8 "Assicurazione parziale", si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 20% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro, determinato secondo quanto stabilito dall'Art. 6.7 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" delle Norme relative all'assicurazione All risk. Qualora risultasse inferiore, il disposto dell'Art. 6.8 "Assicurazione parziale" sarà operante in proporzione al rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il suddetto valore risultante al momento del sinistro. La presente deroga non è operante per partite assicurate con "dichiarazione di valore" da parte di società di stima, e risultante da specifica condizione contrattuale.
Art. 7.5 Operazioni peritali	In caso di sinistro che abbia colpito uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
Art. 7.6 Rinuncia alla rivalsa	La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del codice civile verso: a) persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, b) società controllanti, controllate e collegate, c) fornitori, d) enti ed associazioni non aventi scopo di lucro, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile La Società rinuncia altresì all'azione di rivalsa nei confronti di chiunque altro l'Assicurato abbia inteso salvaguardare con la stipula di particolari accordi scritti, salvo sempre il caso di dolo.
Art. 7.7 Anticipo indennizzi	L'Assicurato ha diritto di percepire, prima della liquidazione del danno, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00. Tale acconto non potrà comunque essere superiore a € 2.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del danno. L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. Nel caso l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli per effetto di detto valore di assicurazione a nuovo che verrà stabilito in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta.




AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII

	<p>L'acconto anzidetto non costituisce, in alcun caso, né un riconoscimento di qualsiasi diritto all'indennizzo, né una rinuncia alle eccezioni e contestazioni, anche se fondate su elementi acquisiti prima di tale versamento.</p> <p>L'Assicurato si impegna, quindi, qualora risultassero insussistenti o cessati i presupposti del versamento, a restituire l'anticipo ottenuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, entro 30 giorni dalla data di eccezione.</p>
Art. 7.8 Inattività	<p>Se l'attività si rende inattiva, si conviene tra le Parti che il tasso relativo alle partite assicurate, verrà convenuto sulla base dell'effettivo stato di rischio venutosi a determinare in conseguenza dell'inattività.</p> <p>L'eventuale riduzione del premio (escluse le imposte), comincerà dal giorno successivo all'avvenuta notifica dell'inattività.</p> <p>Durante l'inattività è data facoltà al Contraente o all'Assicurato di mettere in attività le macchine e gli impianti per 2 giorni consecutivi o non di ogni mese allo scopo della loro conservazione.</p> <p>Se lo stabilimento inattivo viene rimesso in attività il Contraente o l'Assicurato è obbligato a darne comunicazione alla Società nel minor tempo possibile e ad integrare l'eventuale maggior premio per stabilimento attivo ai tassi originariamente pattuiti.</p> <p>Se il sinistro si verifica prima che il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto ad entrambi detti obblighi, si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 Cod.Civ..</p>
Art. 7.9 Indennizzo separato per ciascuna partita	<p>In caso di sinistro, su richiesta del Contraente, il disposto di cui all'Art. 6.11 "Pagamento dell'indennizzo" verrà applicato per ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli fini di detto Art. 6.11 "Pagamento dell'indennizzo", per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.</p> <p>A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.</p> <p>I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo del sinistro.</p> <p>In caso di sinistro l'Assicurato potrà avvalersi della presente clausola oppure richiedere l'applicazione dell'anticipo indennizzi.</p>
Art. 7.10 Clausola Broker	<p>Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza a Marsh S.p.A, in qualità di Broker, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 209/2005.</p> <p>Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.</p>
Art. 7.11 Clausola universalità (assicurazione globale dell'insediamento)	<p>Il Contraente dichiara che con la presente polizza egli intende assicurare tutto quanto costituisce gli insediamenti relativi all'attività descritta in polizza, fatta eccezione per l'area, ferme in ogni caso le esclusioni e le delimitazioni previste nella polizza stessa e/o specificatamente pattuite nelle condizioni tutte previste dal contratto e non esplicitamente derogate.</p> <p>Rimane, pertanto, convenzionalmente stabilito tra le Parti che, in caso di sinistro, quanto contenuto negli insediamenti deve ritenersi tutto assicurato e che, qualora una determinata cosa non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa stessa verrà attribuita alla partita "Contenuto/impianti/macchinario/merci".</p>
Art. 7.12 Denuncia circostanziata dei sinistri	<p>A parziale deroga dell'Art. 6.3 "Obblighi in caso di sinistro", si stabilisce che l'obbligo della denuncia circostanziata da parte del Contraente viene limitato alla presentazione dello stato particolareggiato delle cose interessate dal sinistro con l'indicazione del loro valore e della perdita subita.</p> <p>Il Contraente viene invece esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato di tutte le cose assicurate esistenti al momento del sinistro, ferma restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche dei dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, quantità, qualità e valori di dette cose.</p>
Art. 7.13 – Ricostruzione / rimpiazzo (valore a nuovo)	<p>Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area; • per il contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali; <p>a parziale deroga dell'Art. 6.7 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" le</p>




AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII

	<p>Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente: <ol style="list-style-type: none"> a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse; b) il supplemento che aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo"; 2. Agli effetti dell'Art. 6.8 "Assicurazione parziale", il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti: <ol style="list-style-type: none"> a) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo; b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza; c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo; 1. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse; 2. agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchinari, impianti, attrezzature, arredamento e merci importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui agli articoli, rispettivamente, 6.7 I) e 6.7 II) e 6.7 III delle Condizioni Generali di Assicurazione; 3. il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere o secondo le modalità descritte al successivo punto 7 e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per l'assicuratore, purchè ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro diciotto mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia; 4. l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari o impianti di reparti in stato di attività o di temporanea inattività purchè questa abbia avuto durata non superiore a 6 mesi antecedenti il sinistro; 5. E' data facoltà all'Assicurato di: <ol style="list-style-type: none"> a) sostituire gli enti danneggiati con altri aventi un rendimento superiore qualora non sia possibile reperire sul mercato beni sostitutivi con rendimento equivalente; b) sostituire gli enti danneggiati anche con altri che abbiano una funzione e/o destinazione diversa, purchè rientranti nell'attività dell'Ente; c) acquistare enti appartenenti a terzi con operazioni di ricondizionamento e migliorie, in modo da ricostruire la stessa capacità funzionale dell'ente danneggiato e sostituito; d) ricostruire e/o acquistare anche più enti a fronte di uno solo danneggiato; e) adottare provvedimenti (sostituzioni, acquisti, ricostruzioni) che rientrino contemporaneamente nelle fattispecie previste dai precedenti punti a) b) c) d). <p>Per tutto quanto sopra l'indennità della Società non potrà comunque superare l'ammontare del danno determinato secondo le precedenti disposizioni della presente condizione.</p>
<p>Art. 7.14 Compensazione fra partite</p>	<p>Qualora, al momento del sinistro, la somma assicurata alla singola partita dovesse risultare maggiore del valore delle cose assicurate, determinato secondo i criteri di cui all'Art. 6.7 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno", la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra quelle partite, con tasso uguale od inferiore, per le quali la somma assicurata risulti insufficiente ai sensi dell'art. 1907 Cod. Civ.. Resta altresì convenuto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • detta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o non dal sinistro; • la compensazione non ha luogo per le partite assicurate in deroga all'Art. 6.8 "Assicurazione parziale" o per le quali l'assicurazione sia prevista in forma fluttuante;



AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII


	<ul style="list-style-type: none">• la compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti la stessa ubicazione.
Art. 7.15 Forma delle comunicazioni alla Società	Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l'Assicurato sono tenuti, devono essere fatte con lettera raccomandata, telex, telefax indirizzato alla Direzione della Società o al Broker.
Art. 7.16 Beni in leasing	Si precisa che dalla garanzia sono esclusi fabbricati, macchinari, in godimento all'Assicurato in virtù di contratto di leasing, qualora siano già coperti da apposita assicurazione.
Art. 7.17 Inflammabili	Il Contraente dichiara, anche ai fini del disposto di cui agli Artt. 4.1 e 4.4 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" e "Aggravamento del rischio", l'impiego e/o l'esistenza di infiammabili all'interno delle ubicazioni assicurate, per un quantitativo necessario al buon andamento dell'attività esercitata e dichiarata in polizza.
Art. 7.18 Leeway Clause	<p>Con riferimento alla partita unica "Fabbricati e Contenuto" la Società si impegna ad assicurare automaticamente beni rientranti nella definizione di polizza che l'Assicurato acquisti nel corso dell'annualità assicurativa e ciò fino ad un massimo del 30% della somma inizialmente assicurata. Parimenti si impegna a diminuire le somme stesse per alienazione dei beni.</p> <p>La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none">1. L'Assicurato non è tenuto a dare nessuna comunicazione alla Società al momento dell'acquisto/alienazione di beni in quanto la garanzia, entro i limiti suindicati, è automaticamente operante.2. La garanzia decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui l'acquisto/alienazione è avvenuto e termina alla scadenza dell'anno successivo.3. L'Assicurato è tenuto, quale condizione essenziale per l'efficacia del contratto, a predisporre per ciascuna operazione di acquisto/alienazione delle registrazioni da cui risultino i seguenti elementi:<ul style="list-style-type: none">- natura dei beni acquistati/alienati;- ubicazione, collocazione, installazione e valore degli stessi;- l'Assicurato è tenuto a mettere a disposizione della Società, in qualsiasi momento, tutte le registrazioni di cui sopra che gli potessero essere richieste, nonché a trasmettere alla Società tali registrazioni allo scadere della rata annuale di polizza, provvedendo alla regolazione del premio dovuto. <p>Il premio è determinato secondo quanto previsto all'Art. 4.10 (Regolazione del premio).</p>



AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII

8. GARANZIE OPERANTI / CONDIZIONI OPERANTI (a condizione che, ove previsto, sia indicato un importo alla Sez. 2 o in partita assicurata)

Art. 8.1 Acqua condotta	Relativamente ai danni di allagamento da acqua od altri fluidi provocato da rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione indennizzabili a termini di polizza, sono comunque esclusi quelli subiti dalle "merci" assicurate la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento. In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore a quella indicata alla Sezione 2.
Art. 8.2 Spese ricerca riparazione rotture	Relativamente alle spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano provocato un danno per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto, le stesse sono risarcite dalla Società, esclusivamente per la demolizione ed il ripristino di parti di fabbricato e per la riparazione di detti impianti, senza l'applicazione del disposto di cui agli Artt. 6.8 "Assicurazione parziale" e 1907 Cod. Civ., e fino alla concorrenza, per sinistro/anno che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata alla Sezione 2.
Art. 8.3 Fenomeno elettrico	Relativamente ai danni di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici indennizzabili a termini di polizza causati da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati sono esclusi i danni: a) causati da usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione; b) dovuti a difetti per i quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore; c) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, ed in conseguenza di collaudi, prove ed esperimenti. La presente estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza, per sinistro/anno che avvenga nel periodo di assicurazione, dell'importo indicato alla Sezione 2 senza l'applicazione del disposto di cui all'Artt. 6.8 "Assicurazione parziale".
Art. 8.4 Spese demolizione e sgombero (inclusi pericolosi, tossici, nocivi)	La Società, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 6.8 e fino alla concorrenza del 10 % del danno liquidabile nonché dell' eventuale ulteriore somma assicurata prevista in polizza a questo titolo, risarcisce: - le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi; Si precisa che l'eventuale ulteriore limite previsto in aggiunta al suddetto 10% non potrà in ogni caso estendersi al rimborso delle spese necessariamente sostenute per lo smaltimento di qualsivoglia bene/manufatto contenente amianto. E' fatto salvo quanto previsto dell'Art.1914 Cod. Civ. circa il risarcimento delle spese di salvataggio
Art. 8.5 Spese rimozione, trasporto e ricollocamento	Relativamente alle spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare - comprese quelle di montaggio e smontaggio - le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate, le stesse sono risarcite dalla Società nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione dei fabbricati e del macchinario danneggiato, senza l'applicazione del disposto di cui agli Artt. 6.8 "Assicurazione parziale" e 1907 del Codice Civile, e fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato alla Sezione 2.
Art. 8.6 Monete, biglietti di banca e simili	Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore , posti e custoditi nei fabbricati della o delle ubicazioni assicurate si intendono assicurati e indennizzabili dalla Società fino alla concorrenza, per sinistro/anno che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato alla Sezione 2, senza l'applicazione del disposto di cui agli Artt. 6.8 "Assicurazione parziale" e 1907 del Codice Civile. Relativamente ad effetti, titoli, assegni e simili, l'assicurazione è prestata anche per le spese sostenute dall'Assicurato per bolli, costi di rifacimento e/o ammortamento e/o annullamento degli stessi.



AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII


<p>Art. 8.7 Oneri di urbanizzazione / ordinanza di Autorità</p>	<p>In caso di sinistro la presente polizza copre i maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari nonché l'uso dei suoli purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra, fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato alla Sezione 2, senza l'applicazione del disposto di cui agli Artt. 6.8 "Assicurazione parziale" e 1907 Cod.Civ. e fermo il disposto di cui all'Art. 6.10 "Limite massimo dell'indennizzo".</p> <p>La presente estensione inoltre copre le spese di demolizione, sgombero e altre come da articolo che precede, nonché le spese per smantellamento, sgombero o demolizione del patrimonio non danneggiato in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni.</p> <p>L'esistenza della presente clausola non comporta deroga all'art. 6.10 "Limite massimo di indennizzo", salvo quanto previsto per le spese di salvataggio.</p>
<p>Art. 8.8 Onerari periti</p>	<p>Relativamente alle spese e agli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'art. 6.5 in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, nonché alla quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito le stesse sono risarcite dalla Società entro il limite previsto alla Sezione 2, senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. 6.8 "Assicurazione parziale".</p>
<p>Art. 8.9 Innovazioni nel rischio</p>	<p>Fermo quanto previsto dalle esclusioni tutte di polizza ed in particolare dalla lettera m dell'art. 5.2, nel caso di modificazioni e/o trasformazioni dei fabbricati e/o degli impianti e dei macchinari esistenti, così come nel caso di nuove costruzioni e/o di installazione e/o collaudo di nuovi macchinari e/o di nuovi impianti/attrezzature, sia che si tratti di ubicazioni esistenti o di costruzione di nuove ubicazioni e relativi fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature, l'assicurazione stipulata con la presente polizza è estesa ai danni subiti dalle cose e/o partite tutte assicurate, in conseguenza di eventi non esclusi dalla polizza stessa, anche se originatisi a causa e/o in connessione con le suddette circostanze ed è valida sia per i nuovi enti, in qualunque stadio si trovino i lavori, sia per i materiali occorrenti e trovantisì a piè d'opera nel perimetro dell'insediamento e/o in prossimità del medesimo, di qualunque genere essi siano, sia per i macchinari e attrezzature di cantiere – anche di terzi - se per essi esiste interesse dell'Assicurato o se l'Assicurato – prima del sinistro - ne abbia assunto la responsabilità e/o l'onere di assicurare.</p> <p>In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di € 500.000,00, senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. 6.8 "Assicurazione parziale" e fermo quanto stabilito dall'art. 6.10 "Limite massimo di indenizzo".</p>
<p>Art. 8.10 Onerari architetti, ingegneri e consulenti</p>	<p>Relativamente alle spese effettivamente sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per onorario di ingegneri, architetti, progettisti e consulenti, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate, le stesse sono risarcite dalla Società, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria, senza l'applicazione del disposto di cui agli Artt. 6.8 "Assicurazione parziale" e 1907 del Codice Civile.. In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore a quella indicata alla Sezione 2.</p>
<p>Art. 8.11 Disegni, modelli e simili</p>	<p>Relativamente ai danni a: disegni, modelli, cliché, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai e simili, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavole stereotipe, rami per incisioni e simili; registri, stampati, archivi, documenti, pellicole, film e microfilm, fotocolor e simili, schede, dischi, programmi in licenza d'uso, nastri e supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici anche di processo, la Società indennizza il costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute per la ricostruzione ed il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.</p> <p>Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui l'assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti, ivi inclusi i dati memorizzati su supporti informatici, e la loro ricostruzione.</p> <p>L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società, solamente dopo che le cose distrutte o danneggiate siano state riparate o ricostruite, fino alla concorrenza dell'importo indicato alla Sezione 2, senza l'applicazione del disposto di cui agli Artt. 6.8 "Assicurazione parziale" e</p>

AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII

	<p>1907 del Codice Civile.</p> <p>Detto indennizzo sarà limitato ai soli costi effettivamente sostenuti entro 12 mesi dalla data del sinistro.</p>
<p>Art. 8.12 Quadri, dipinti, arazzi, statue tappeti, collezioni</p>	<p>Quadri, dipinti, arazzi, statue, tappeti, collezioni, posti e custoditi nei fabbricati della o delle ubicazioni assicurate si intendono assicurati e indennizzabili dalla Società fino alla concorrenza, per sinistro/anno che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, di un importo indicato alla Sezione 2, senza l'applicazione del disposto di cui agli Artt. 6.8 "Assicurazione parziale" e 1907 del Codice Civile.</p>
<p>Art. 8.13 Guasti alle macchine</p>	<p>Sono compresi i danni derivanti da guasti e/o rotture dei macchinari intendendosi tutti i danni derivanti da fenomeni di natura meccanica (escluso lo "scoppio") determinatisi, durante il periodo di efficacia della presente assicurazione, da un evento accidentale mentre i macchinari stessi sono in funzione o fermi o vengono smontati, rimossi, rimontati per le operazioni di manutenzione o riparazione, la pulitura, la verifica, la revisione, anche presso terzi, o mentre vengono installati in altri insediamenti assicurati, qualunque ne sia la causa, ancorché ascrivibile a incuria, imperizia, negligenza, errata manovra, errata messa a punto, mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione.</p> <p>Agli effetti della presente estensione di garanzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo indicato alla Sezione 2; • in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nella Sezione 2.
<p>Art. 8.14 Contenuto / macchinario presso terzi</p>	<p>Relativamente al "macchinario" assicurato si prende atto che può trovarsi anche in ubicazioni diverse da quelle dichiarate in polizza, come risultante da registrazione contabile del Contraente o dell'Assicurato ed ivi si intende assicurata alle condizioni tutte di polizza entro i confini dello Stato Italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano. In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore a quella indicata alla Sezione 2.</p>
<p>Art. 8.15 Eventi atmosferici</p>	<p>Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve sono esclusi quelli subiti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "macchinario" non fisso per destinazione se posto all'aperto, serramenti, vetrate e lucernari in genere; - lastre in cemento-amianto od altri conglomerati artificiali e manufatti in materia plastica, ai soli effetti della grandine; - fabbricati in costruzione o aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, anche se per temporanee esigenze di ripristino, manutenzione o ricostruzione, tettoie, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, tensostrutture, capannoni pressostatici, strutture geodetiche, e quanto in essi contenuto; - "merci", anche se caricate su automezzi, poste all'aperto. <p>Le cose assicurate poste sottotetto ai fabbricati descritti in polizza, sono comprese in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrate in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra. La Società non risponde dei danni causati da sovraccarico da neve.</p> <p>In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata alla Sezione 2.</p>
<p>Art. 8.16 Sovraccarico neve</p>	<p>Relativamente ai danni di sovraccarico da neve la Società indennizza tali danni solo se i fabbricati, i serbatoi sono conformi alle norme di legge e di eventuali disposizioni locali relative al dimensionamento ed alla verifica di carichi e sovraccarichi.</p> <p>In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata alla Sezione 2.</p>
<p>Art. 8.17 Gelo</p>	<p>Relativamente ai danni di gelo indennizzabili a termini di polizza, sono esclusi quelli avvenuti oltre le 48 ore dalla sospensione dell'attività lavorativa e/o della produzione o distribuzione di energia termica od elettrica.</p> <p>In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata alla Sezione 2.</p>
<p>Art. 8.18 Collasso strutturale</p>	<p>Relativamente ai danni di crollo e collasso strutturale indennizzabili a termini di polizza, subiti dalle cose assicurate conseguenti a sovraccarico di strutture di fabbricati e macchinari e ad errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione. In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma</p>

AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII

	maggiore di quella indicata alla Sezione 2.
Art. 8.19 Occupazione non militare	Relativamente ai danni alle cose assicurate avvenuti in corso di occupazione non militare delle ubicazioni assicurate, gli stessi sono indennizzabili qualora l'occupazione si protragga per oltre 5 giorni consecutivi e solo se causati da incendio, esplosione e scoppio non a mezzo di ordigni esplosivi.
Art. 8.20 Eventi socio-politici	Relativamente ai danni alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, sabotaggio, la Società indennizza tali danni nel limite, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, indicato nella scheda di polizza. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'applicazione dei limiti previsti alla Sezione 2.
Art. 8.21 – Terrorismo e/o sabotaggio organizzato	La Società, a parziale deroga dell'art. 5.2, lett. b), risponde delle perdite, danni costi e/o spese di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, da atti di terrorismo o sabotaggio organizzato. Agli effetti della presente clausola: 1. per atto di terrorismo si intende un atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa. 2. per atto di sabotaggio organizzato si intende un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività. In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l'estensione medesima, importo maggiore a quello indicato in alla Sezione 2. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo indicato alla Sezione 2. La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle garanzie oggetto della presente clausola con preavviso di 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Se la Società si avvale della facoltà di recesso, l'Assicurato potrà richiedere, mediante lettera raccomandata da inviarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso da parte della Società, lo storno totale del contratto e la Società provvederà, entro 15 giorni dalla data dello storno, al rimborso della parte di premio pagata e non goduta (tasse governative escluse). Nel caso in cui sia il Contraente ad esercitare tale facoltà, la Società provvederà a ridurre il premio sulla base del tasso imponibile sopra indicato a decorrere dalla scadenza del premio successiva alla comunicazione suddetta.
Art. 8.22 Spese extra	La Società, a parziale deroga dell'Art. 5.2 lett. h), in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, indennizza le spese straordinarie documentate purché necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività. A titolo esemplificativo, sono comprese le spese sostenute per: ➤ l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti; ➤ il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale; ➤ le lavorazioni presso terzi; la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi; ➤ gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento. La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate. La garanzia si intende, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro. La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da: a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità; b) difficoltà di reperimento delle merci, dei macchinari e delle attrezzature imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscono



AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII


	<p>spargimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni, che comporti un livello di acqua superiore a centimetri 30 (trenta) nei locali allagati anche se tali eventi sono causati da terremoto. Sono comunque esclusi i danni alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento.</p> <p>Agli effetti della presente estensione di garanzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo indicato alla Sezione 2; <p>in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato alla Sezione 2.</p>
Art. 8.27 Terremoto	<p>A parziale deroga di quanto previsto all'art. 5.2 lett. b), la Società indennizza anche i danni materiali subiti dalle cose assicurate per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.</p> <p>Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".</p> <p>Agli effetti della presente estensione di garanzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari alla percentuale del danno liquidabile indicato alla Sezione 2, con il minimo ivi indicato; • in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nella Sezione 2.
Art. 8.28 Danni a fabbricati aperti (da eventi atmosferici)	<p>A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 8.15, la Società indennizza i danni materiali subiti da fabbricati aperti da uno o più lati, o tettoie.</p> <p>Agli effetti della presente estensione di garanzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo indicato alla Sezione 2 per la garanzia Eventi atmosferici; • in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato alla Sezione 2 per la garanzia Eventi atmosferici.
Art. 8.29 Grandine	<p>A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 8.15, la Società indennizza i danni materiali causati da grandine a:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) serramenti, vetrate e lucernari in genere; b) lastre di cemento-amianto, od altri conglomerati artificiali, e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati. <p>Agli effetti della presente estensione di garanzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato alla Sezione 2; • in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato alla Sezione 2.
Art. 8.30 Dispersione liquidi	<p>La Società indennizza i danni materiali di dispersione del liquido posto in serbatoi o contenitori, di capacità non inferiore a 300 litri, causata da rottura accidentale di detti serbatoi o contenitori, o delle relative valvole od organi di intercettazione.</p> <p>Sono esclusi i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) di trasudamento, stillicidio e dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale; b) causati da gelo; c) verificatisi in occasione di ordinaria e straordinaria manutenzione, montaggi, smontaggi, prove o collaudi. <p>Sono altresì escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.</p> <p>Agli effetti della presente estensione di garanzia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo indicato alla Sezione 2; • in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nella scheda di polizza.

AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII

<p>Art. 8.31 Differenziale storico artistico</p>	<p>Nella somma assicurata alla partita "Fabbricati", la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste nella presente polizza.</p> <p>A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.</p> <p>La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile ed in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato alla Sezione 2</p> <p>In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.</p>
<p>Art. 8.32 Rischio Locativo</p>	<p>La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato alla partita 3, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai termini degli artt. 1588 e 1589 del Codice Civile per danni causati da eventi indennizzabili dal presente contratto a parti immobiliari di proprietà di terzi e condotti a qualsiasi titolo dal Contraente e precisamente all'ubicazione sita in Bergamo in via Maglio del Rame 6.</p>
<p>Art. 8.33 Acqua piovana</p>	<p>La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana. Sono compresi i danni conseguenti ad infiltrazione e congelamento nelle coibentazioni interne, con esclusione di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti; b) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana; c) i danni indiretti o di inattività di qualsiasi genere e specie; d) i danni a cose poste a meno di 10 centimetri dal livello dei pavimenti dei locali. <p>La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 2 sotto la voce "Acqua piovana".</p>
<p>Art. 8.34 Ricostruzione Archivi</p>	<p>La Società indennizza il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche, ivi comprese le spese di ricerca e di trasferta, sostenuti per la ricostruzione degli archivi anche se su supporti magnetici, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile dalla presente polizza. E' escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione, artistico o scientifico. Agli effetti della presente estensione di garanzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo indicato alla Sezione 2; <p>in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nella scheda di polizza.</p>
<p>Art. 8.35 Rottura Cristalli</p>	<p>La Società indennizza i danni materiali e diretti di rottura di vetri e cristalli facenti parte di vetrine, porte, finestre, tavoli ecc. all'interno o all'esterno dei fabbricati, qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso all'art.5.2. lettera a).</p> <p>La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile ed in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato alla Sezione 2 sotto la voce "Rottura cristalli".</p>

9. SEZIONE FURTO

<p>Art. 9.1. Oggetto dell'assicurazione e rischi assicurati</p>	<p>La Società indennizza, nel limite della somma assicurata alla relativa partita ed ai limiti d'indennizzo previsti alla Sezione 2 i danni di furto e rapina delle cose assicurate (<i>con esclusione di sistemi, impianti ed apparecchiature elettroniche ed elettromedicali, intendendosi per tali sistemi per l'elaborazione elettronica dei dati e relativi supporti ed accessori, computer, fotocopiatrici, macchine per scrivere e per calcolare elettroniche, centralini telefonici, impianti telex e telefax, impianti di prevenzione e di allarme ed in genere ogni altra macchina elettronica inerente l'attività svolta</i>). Le garanzie ed i rispettivi limiti d'indennizzo previsti alla presente Sezione si intendono prestati a primo rischio assoluto e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 Cod. Civ.</p> <p>La Società pertanto si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a:</p> <p>a) perdita o danneggiamento dell'arredamento, degli impianti, delle attrezzature e delle merci, situati negli stabilimenti dell'Assicurato e/o presso terzi, causati da furto, anche con destrezza, rapina, estorsione ed altri reati contro il patrimonio, anche se solo tentati. Sono compresi i danni determinati da atti vandalici e dolosi; sono compresi anche i danni da furto a parti di fabbricati,</p> <p>b) distruzione o danneggiamento agli stabilimenti ed ai relativi fissi ed infissi causati da furto o rapina consumati od anche solo tentati, nonché i danni prodotti da atti vandalici e dolosi commessi in connessione al compimento di un furto o di una rapina,</p> <p>a condizione che l'Assicurato sia il proprietario degli oggetti indicati alle lettere a) e b) o sia responsabile per la loro eventuale perdita o danneggiamento.</p>
<p>Art. 9.2 Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti del Contraente e dell'Assicurato</p>	<p>Si precisa che, la Società risponde del furto commesso anche da dipendenti della Contraente o dall'Assicurato e/o con la loro complicità e/o partecipazione sempreché si verifichino le seguenti circostanze:</p> <p>1. la persona che commette il furto o che ne è complice o partecipa non sia incaricata della custodia delle chiavi dei locali o dei contenitori ove sono riposti i valori assicurati o della sorveglianza dei locali stessi;</p> <p>2. il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi.</p>
<p>Art. 9.3 Valori</p>	<p>Relativamente ai "Valori", sono indennizzabili i danni:</p> <p>1) di furto, rapina ed estorsione all'interno dei locali descritti in polizza;</p> <p>2) in occasione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - furto a seguito di infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto di valori; - furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi; - furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; - rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia); <p>commessi sui dipendenti dell'Assicurato (intendendosi per tali l'Assicurato, i suoi familiari, i commessi, gli impiegati, i dirigenti, o le persone di fiducia, anche non dipendenti, appositamente incaricate), adibiti al trasporto dei suddetti valori mentre nell'esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di S.Marino e dello stato della Città del Vaticano, detengono i valori stessi.</p> <p>E' ammesso il temporaneo deposito dei valori trasportati nelle casseforti di Clienti ai quali il portavalori li abbia affidati in custodia; nella dimora abituale del portavalori o di terzi ove abbia a soggiornare, purché in cassaforte; oppure anche fuori cassaforte quando nell'abitazione sia presente il portavalori o persona di sua fiducia; negli alberghi ove soggiorna il portavalori, purché consegnati alla direzione dell'albergo oppure in cassaforte oppure riposti nella camera di albergo quando in essa sia presente il portavalori o persona di sua fiducia.</p> <p>Relativamente ad effetti, titoli, assegni e simili, l'assicurazione è prestata anche per le spese sostenute dall'Assicurato per bolli, costi di rifacimento e/o ammortamento e/o annullamento degli stessi.</p>



AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII

Art. 9.4 Reintegro automatico	In caso sinistro i limiti previsti per furto e rapina si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione di un importo uguale a quello del danno indennizzabile a termini di polizza. Resta tuttavia inteso che tali limiti si intenderanno automaticamente reintegrati dal momento stesso del danno, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di corrispondere il relativo rateo di premio con l'applicazione del tasso indicato in scheda di polizza entro 30 giorni dalla presentazione della relativa appendice.
Art. 9.5 Guasti ladri	La Società risponde dei guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza, e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.
Art. 9.6 Determinazione dell'ammontare del danno	L'ammontare del danno liquidabile in base alla presente Sezione sarà dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi. Quanto precede non si applica per danni a "Macchinari" per i quali l'ammontare del danno viene determinato in analogia con quanto disposto dall'art. 7.13 che precede (Rimpiazzo a nuovo).

10. SEZIONE ELETTRONICA

<p>Art. 10.1 Oggetto dell'Assicurazione</p>	<p>La Società indennizza, nel limite della somma assicurata alla relativa partita ed ai limiti d'indennizzo previsti alla Sezione 2 i danni derivanti ai sistemi, impianti ed alle apparecchiature elettroniche, apparecchiature elettromedicali da rottura e/o guasti originati da cause interne, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: mancato funzionamento di dispositivi di protezione, fenomeno elettrico (per quanto eventualmente non coperto a termini dell'art. 8.3), errori di manovra, errata manipolazione, caduta accidentale, nonché da furto e rapina compresi i danneggiamenti causati alle cose stesse per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli.</p> <p>In caso di danno indennizzabile a termini della presente sezione si intendono assicurati anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i costi necessari per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili e per la ricostruzione dei dati ivi contenuti; - i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dagli enti danneggiati; - i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso in caso di danno ai supporti dati su cui sono memorizzati i programmi in licenza. <p>L'indennizzo sarà limitato ai costi effettivamente sostenuti entro 12 mesi dalla data del sinistro.</p> <p>È condizione essenziale per l'indennizzabilità dei danni da furto e rapina che le cose assicurate siano riposte in fabbricati e/o locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure e che l'autore del reato si sia introdotto nei fabbricati e/o nei locali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi vere e/o false, purché sottratte fraudolentemente al detentore, di grimaldelli o di arnesi e simili. Per "serrature" e "chiavi" si intendono anche i dispositivi di chiusura ed apertura azionati elettronicamente ed i relativi strumenti di comando; b) per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale; c) in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi. <p>L'assicurazione è estesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> d) alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi; e) al caso in cui l'Assicurato e/o suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone. <p>Sia la minaccia e/o la violenza, che la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto all'interno dei locali descritti in polizza.</p>
<p>Art. 10.2 Limiti di indennizzo e franchigie</p>	<p>In nessun caso la Società pagherà importi maggiori di quelli indicati nella colonna limiti di indennizzo alla Sezione 2.</p> <p>Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, degli importi pari a quelli indicati nella colonna Franchigie/scoperti.</p>
<p>Art. 10.3 Esclusioni</p>	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, o locatore delle cose assicurate; b) causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato e dei Soci a responsabilità illimitata e degli Amministratori; c) A tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi alle altre parti delle cose assicurate d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza; e) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate; f) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili; g) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza; h) i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento nonché i danni a moduli

AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII

	<p>e componenti elettronici dell'ente assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:</p> <ol style="list-style-type: none">1. controlli di funzionalità;2. manutenzione preventiva;3. eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;4. eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne; <p>I danni imputabili a variazione di tensione nella rete a monte degli enti assicurati sono indennizzabili a condizione che gli stessi siano alimentati con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature. In caso di danno a fonti di luce (emesse con qualsiasi lunghezza d'onda), ai tubi ed alle valvole elettroniche, l'indennizzo verrà calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, dalla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o di colpi effettuati o altri parametri rispetto alla durata presunta delle fonti di luce, dei tubi o delle valvole stesse.</p>
Art. 10.4 Impiego mobile	<p>I macchinari, le attrezzature ed i materiali elettronici ad impiego mobile, intendendosi per tali quelli che per loro natura e costruzione possono comunque essere trasportate ed usate anche all'aperto in luogo diverso dalla/e ubicazione/I indicate in polizza, sono assicurati, a parziale deroga di quanto previsto al punto 5.2 lett i), anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano entro il territorio nazionale, a condizione che il trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.</p> <p>La garanzia opera anche per tutti i rischi previsti dalla presente polizza, ivi compresi i danni di furto o rapina od I guasti avvenuti in occasione del trasporto.</p> <p>Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.</p> <p>Limitatamente alla fase di trasporto, gli impianti e le apparecchiature debbono essere riposti nelle custodie di cui sono dotati.</p> <p>La garanzia furto, nella fase di trasporto sui veicoli, sarà operante a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none">- il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata;- gli impianti e le apparecchiature vi siano conservate per il tempo strettamente necessario al trasporto e all'espletamento delle attività a cui sono destinate;- gli impianti e le apparecchiature siano riposte in maniera che non siano visibili dall'esterno. <p>Durante lo spostamento a mezzo aereo, con linee aeree regolari, gli enti si intendono garantiti purché vengano trasportati come "bagaglio a mano", qualora peso e dimensione lo consentano, pena il decadimento dal diritto all'indennizzo.</p>

AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII

11. COASSICURAZIONE E DELEGA

Art. 11.1
Coassicurazione e
Delega (opzionale)

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione, in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile _____ all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile _____ la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 Cod. Civ., essendo tutte le imprese sottoscrittrici



*** Filtri Aggiuntivi ***
NESSUNO

Polizza: 1867 / 44 / 41854164 Prodotto: 3001 N.ro Arch.: 00000000068307704
Assicurato: 00837210160 OSPEDALI RIUNITI DI BERGA


Es.	Ag.S.	R.S.	Num. S.	Isp.	Data Sin.	Data Den.	Pt.	TD	TC	TS	N.qta	Spese	Rec. Eff.	Preventivo	Pag. Parz.	Pag. Tot.	Costo
2007	9888	15	13028	9888	2007-07-23	2007-08-24	C	1	02	05	40,00	852,00					23.852,00
2008	3998	1	65758	9888	2008-06-29	2008-07-21	C	1	02	01	40,00	168,00					2.068,00
2008	3999	15	10784	9888	2008-07-22	2008-08-29	C	1	02	07	40,00	204,00					1.304,00
2009	3997	1	59407	9888	2009-01-10	2009-04-16	C	1	02	17	40,00	168,00					2.665,00

Totale Sinistri per Tipo Chius.: N.ro Spese Rec. Eff. Preventivo Pag. Parz. Pag. Tot. Costo

Ris. 0
Liq. 4 1.392,00
S.S. 0
Altri 0
Totale 4 1.392,00

28.497,00 29.889,00

28.497,00 29.889,00



*** Filtri Aggiuntivi ***
NESSUNO

Polizza: 1867 / 44 / 51648951 Prodotto: 3001 N.ro Arch.: 00000000078733317
Assicurato: 00837210160 OSPEDALI RIUNITI DI BERGA

Es.	Ag.S.	R.S.	Num. S.	Isp.	Data Sin.	Data Den.	Pt.	TD	TC	TS	N.qta	Spese	Rec. Eff.	Preventivo	Pag. Parz.	Pag. Tot.	Costo
2012	3997	I	69586	9888	2012-04-29	2012-06-18	V	1	00	01	40,00	100.000,00		100.000,00		100.000,00	
2012	3998	I	89721	9888	2012-09-02	2012-10-29	V	1	00	01	40,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00	
Totale Sinistri per Tipo Chius.:												Pag. Parz.	Pag. Tot.	Costo			
Ris.																	
Liq.																	
S.S.																	
Altri																	
Totale												102.500,00	102.500,00	102.500,00			



*** Filtri Aggiuntivi ***
NESSUNO

Totale Generale								
Totale Sinistri per Tipo Chius.:		N.ro	Spese	Rec. Eff.	Preventivo	Pag. Parz.	Pag. Tot.	Costo
Ris.	2				102.500,00			102.500,00
Liq.	5		2.220,00				50.491,00	52.711,00
S.S.	0							
Altri	0							
Totale	7		2.220,00		102.500,00		50.491,00	155.211,00



Polizza Furto nr. 655167 - periodo dal 30/06/2010-31/12/2011

n° sinistro	data sinistro	stato	note
12652146	01/12/2010	chiuso	danno in franchigia
12661861	22/01/2011	chiuso	danno in franchigia
12641638	05/02/2011	chiuso	liquidato € 7.340,00 (netto franchigia)
12674489	10/02/2011	chiuso	danno in franchigia
12651263	01/03/2011	annullato	Broker comunica che data sx marzo 2010
12685093	06/06/2011	pendente	inviato atto liquidazione € 10.000 (netto franchigia)
12750019	06/12/2011	pendente	dovrebbe essere in franchigia

Franchigia frontale per sinistro € 250,00



Estrazione sinistri del 26/02/2013

Pol. Furto UNIPOL - STATISTICA SINISTRI
DAL 31.12.2011 AL 26.02.2013

Indirizzo	Ramo sinistro	Numero sinistro	Ispektorato Apertura	Agenzia	Ramo	Polizza	Stato	Assicurato	Data sinistro	Data denuncia	Costo totale	Riserva tecnica
2012		0	42113	3999	1867	45	60115420 EF	OSPEDALI RIUNITI DI	28-10-2012	27-12-2012		0,00
2012		6	19570	3998	1867	45	60115420 EF	OSPEDALI RIUNITI DI	09-07-2012	08-08-2012		1.200,00
2012		6	75050	3997	1867	45	60115420 EF	OSPEDALI RIUNITI DI	10-04-2012	27-06-2012		300,00
2012		6	75033	3997	1867	45	60115420 EF	OSPEDALI RIUNITI DI	27-04-2012	22-06-2012		0,00
												0,00
												1.000,00
												1.200,00
												300,00
												1.000,00

FRANCHIGIA FRONTALE PER SINISTRO EURO 250,00

